

# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà n.3

Tel.0372/64331 fax 0372/64613


e-mail: [pievesangiaco@pn.itnet.it](mailto:pievesangiaco@pn.itnet.it) internet: [www.comunepievesangiaco.it](http://www.comunepievesangiaco.it)

---


## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE A TECNOLOGIA CELLULARE ED INDIVIDUAZIONE DI AREE COMUNALI IDONEE

Approvato con deliberazione consiliare n.25 del 26.6.2001

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE A TECNOLOGIA CELLULARE ED INDIVIDUAZIONE DI AREE COMUNALI IDONEE .**

## **ART.1 – Oggetto**

1. In una fase di enorme sviluppo della tecnologia cellulare, onde evitare il diffondersi di tralicci, pali, antenne ed altre apparecchiature per l'insediamento di stazioni radio-base ed in ottemperanza al concetto espresso dal 7° comma dell'art. 4 della L.R. n. 11 dell'11 maggio 2001 , che cita “ Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta , che motivano una diffusione capillare ..... “, il Comune di Pieve San Giacomo adotta il presente regolamento per soddisfare le richieste del mercato di queste tecnologie , ma nello stesso tempo , con l'intento di tutelare la salute dei residenti, nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale.
2. A norma del presente regolamento, l'installazione di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali le stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso o da apparati mobili e servizi similari, può essere autorizzata a condizione che siano rispettate le condizioni di tutela della salute pubblica e le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto della normativa statale e regionale.

## **ART.2 – Principio fondamentale**

1. Il principio fondamentale cui è informato il presente regolamento è definito “principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione” dallo stesso **articolo 4 del D.M. 381/98** . Secondo tale concetto “la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile”, prevedendo persino l'eventuale introduzione di misure che portino a ridurre l'esposizione della popolazione anche se risultino rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela.

## **ART.3 – Quadro normativo di riferimento**

1. Il quadro normativo di riferimento, entro cui il presente regolamento si inserisce, risulta quello di seguito elencato:
  - Legge 9.1.1991 n.9
  - D.P.C.M. 23.4.1992
  - D.P.C.M. 28.9.1995
  - Legge 1.7.1997, n.189
  - Legge 31.7.1997, n.249
  - D.M. 10.9.1998, n.381
  - Legge Regione Lombardia 1.6.1999 n. 157
  - Circolare Regione Lombardia n. 55/SAN del 18/10/1999
  - Delibera Giunta Regione Lombardia n. VII/1441 del 6/10/2000
  - Legge 28.2.2001, n.36
  - Legge Regione Lombardia 11.5.2001, n.11

## **ART.4 –Iter istruttorio ed autorizzazioni**

1. Tanto le installazioni con collocazione a terra quanto quelle su edifici esistenti sono soggette a concessione edilizia.
2. Per la categoria di opere oggetto del presente regolamento non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o denuncia di inizio attività, neppure ai sensi della L.R. 22/99.
3. La procedura autorizzativa per tali istanze, uniformandosi a quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n.55/SAN del 18.10.1999, prevede, in ogni caso, il conseguimento in fase

istruttoria dei pareri consultivi da parte della commissione edilizia comunale, dell'ASL e dell'ARPA, per quanto di loro competenza.

4. La società richiedente dovrà obbligatoriamente presentare alla Commissione edilizia, unitamente alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative, il piano radioelettrico delle frequenze impiegate, corredato dalla rappresentazione delle emissioni elettromagnetiche ai diversi raggi di azione dell'impianto, fino all'esaurimento della soglia di copertura.
5. Per la lettura e l'interpretazione di tutta la documentazione prodotta, il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni specializzati in materia, da individuare e incaricare selezionandoli tra professionisti qualificati, in nessun modo legati ai singoli gestori del settore.
6. E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente.

#### **ART.5 – Parere dell'azienda Sanitaria Locale**

1. A norma del precedente comma 3 dell'art.4, la concessione edilizia per l'attivazione degli impianti tecnologici, verrà rilasciata subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Tale parere dovrà contenere le seguenti valutazioni, espresse sulla base dell'idonea documentazione all'uopo obbligatoriamente prodotta dai richiedenti :
  - a) Fondo elettromagnetico nella gamma di valori previsti dalla normativa vigente , rilevato prima dell'installazione dell'impianto;
  - b) Stima del campo elettromagnetico generato dall'impianto;
  - c) Esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante;
  - d) Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumori eventualmente causato dall'impianto;
  - e) Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessati.

#### **ART.6 – Attestazione di conformità**

1. Ogni gestore di telefonia cellulare , dopo l'accensione dell'impianto dovrà produrre , per mezzo di un professionista abilitato , una documentazione attestante l'avvenuta verifica dei campi elettromagnetici , al fine di un confronto tra i dati forniti inizialmente e necessari per il rilascio della concessione ed i dati reali. Questi ultimi dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione, l'impianto non potrà essere attivato.

#### **ART.7 – Limiti e divieti**

1. Gli impianti di cui al comma 2 dell'art.1 installati entro i confini comunali dovranno essere posti al di fuori del centro abitato, così come perimetrato ai sensi del D.Lgs.n.285/92 e del D.P.R. 445/92.
2. Nessun impianto potrà essere posto a meno di 150 metri da edifici ed aree in cui risiedono, operino, permangano persone per almeno 4 ore al giorno. Particolare attenzione dovrà essere posta alla distanza tra l'impianto e le aree di potenziale sviluppo insediativo previste dallo strumento urbanistico comunale.
3. In alcuni specifici casi di particolare delicatezza ed in funzione della potenza delle emissioni elettromagnetiche degli apparati, potranno, da parte del Sindaco, essere autorizzate distanze inferiori o superiori, in deroga al limite di cui al precedente comma, diminuendo , comunque , non al di sotto dei 100 metri di distanza.
4. Nessun impianto, qualora posto su edificio, potrà eccedere l'altezza di metri 3 dal piano di copertura dell'edificio stesso e comunque non oltre di quanto prevedono le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.

5. E' esclusa tassativamente la possibilità di autorizzare l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni), sopra gli ospedali, le case di cura, le scuole di ogni ordine e grado, gli oratori, i centri sociali, e i luoghi di aggregazione e analogamente deve essere garantita una fascia di rispetto di 150 metri dal perimetro degli stessi.

#### **ART.8 – Obblighi e compatibilità generali**

1. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.
2. Dovrà essere, in generale, mitigato, per quanto possibile l'impatto visivo e dovrà comunque essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.
3. In particolare potranno essere prescritte, all'interno del provvedimento di autorizzazione, piantumazione di essenze arboree o altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

#### **ART.9 – Installazioni su proprietà comunali**

1. Potranno essere autorizzate installazioni su immobili di proprietà del demanio comunale, ritenute idonee ai sensi del presente regolamento. Tali autorizzazioni dovranno essere supportate da un atto di convenzione tra il Comune e la società richiedente, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali.
2. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazioni, per gli impianti da realizzare su proprietà comunali, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché sottoscrivere l'obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese entro sei mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata, salvo diverse disposizioni contrattuali tra le parti.
3. L'obbligo alla rimozione ed al ripristino dei luoghi, di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto.
4. Il medesimo obbligo viene esteso anche agli impianti installati su aree di proprietà privata, onde scongiurare l'abbandono di manufatti di forte impatto paesaggistico una volta scadute le concessioni ministeriali e/o le convenzioni con i privati.

#### **ART.10 – Area comunale destinata ad impianti per la telefonia mobile**

1. Il Comune di Pieve San Giacomo ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge Regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 individua un'area specifica, ritenuta idonea e compatibile sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulla quale potrà essere installato un traliccio attrezzato per poter ospitare le apparecchiature dei diversi gestori. Tale traliccio verrà messo a disposizione dei gestori che desiderassero posizionare gli impianti per la telefonia mobile, dietro approvazione di apposita istanza. L'area individuata è identificata nel N.C.E.U. di Pieve San Giacomo al mappale 118, foglio 7 e corrisponde alla piazzola ecologica.
2. Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i vari gestori.

#### **ART.11 – Disposizioni finale, entrata in vigore, pubblicazione**

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, disciplina l'installazione di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, integrandosi alla normativa ed alla legislazione vigente, allo scopo di dettarne alcuni aspetti procedurali e vincolistici.

2. Qualsiasi istanza che non rispetti i disposti del presente regolamento potrà essere rigettata dall'autorità comunale preposta al rilascio delle autorizzazioni.
3. L'individuazione dell'area comunale idonea descritta al 1° comma dell'art. 10 del presente regolamento , viene annullata al momento dell'approvazione di varianti al P.R.G., ma comunque non prima della scadenza del contratto in essere tra le parti.
4. Il regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo il favorevole esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.